

e) Le carcasse degli animali morti sono rimosse dai locali di allevamento entro 24 ore dal decesso ed eliminate

conformemente alle disposizioni sanitarie. Qualora Le carcasse siano immagazzinate nell'azienda contenitori utilizzati sono adeguatamente sigillati ed idonei alla conservazione, in attesa dello smaltimento.

f) In prossimità dell'azienda è presente/non è presente una discarica (cancellare la voce che non corrisponde).

L'autorità competente valuta quindi il rischio connesso alla presenza della discarica e decide se l'azienda può essere classificata come esente da Trichine ed eventuali condizioni strutturali necessarie.

g) tutti i suini presenti in allevamento sono identificati in modo che sia possibile la tracciabilità

h) sono introdotti animali nell'azienda soltanto nel caso in cui:

i) provengano da aziende ufficialmente riconosciute come esenti da Trichine, ovvero

ii) siano accompagnati da un certificato autenticato dall'autorità competente nel paese di esportazione dal quale risulti che l'animale proviene da un'azienda riconosciuta come esente da Trichina; ovvero

iii) siano tenuti isolati fino a quando i risultati di un test sierologico approvato dal laboratorio comunitario di riferimento si rivelino negativi. Il campionamento sierologico deve iniziare soltanto dopo che gli animali abbiano trascorso quattro settimane nell'azienda.

j) nessun suino destinato alla macellazione può avere accesso a strutture esterne al perimetro dell'allevamento durante il periodo di produzione. Entro tale perimetro sono adottate misure per impedire l'accesso ai grandi uccelli carnivori e onnivori (ad esempio corvi e rapaci).

k) nel caso in cui le condizioni di cui ai punti sopraelencati non siano più rispettate o qualora siano intervenuti cambiamenti che possono compromettere la qualifica di azienda esente da Trichine, sarà data immediata informazione a codesto Servizio Veterinario.

Firma del detentore

.....

Firma del proprietario

.....